

REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ ED I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.

PREMESSO

- Che il D.Lgs 297/94, all'art. 96 prevede che "Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzati fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale o civile; il comune o la provincia hanno la facoltà di disporre la temporanea concessione, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale"
- Che il D.I. 44/01 (Regolamento di contabilità), all'art. 50 comma 1, prevede che le scuole, previa delibera del Consiglio d'Istituto, possano concedere a terzi "la utilizzazione temporanea dei locali dell'istituto forniti dall' ente locale competente , a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'istituto stesso ai compiti educativi e formativi viene redatto il presente Regolamento

Art. 1

Principi generali e finalità

Il presente documento riporta i criteri generali per l'affidamento in uso dei locali e delle attrezzature delle scuole di proprietà provinciale affidati all'istituto di Istruzione Superiore E. Fermi di Alghero al di fuori dell'orario del servizio scolastico.

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia, nonché secondo gli accordi presi con L'Ente proprietario degli immobili per attività che individuano le strutture scolastiche come centro di promozione culturale, di convivenza sociale e civile.

Art. 2

Uso dei Locali scolastici

L'uso dei locali scolastici, al di fuori dell'orario per le attività didattiche, può essere prioritariamente concesso:

- per scopi istituzionali e comunque per attività rientranti in ambito d'interesse pubblico;
- attività che perseguono interessi di carattere generale contribuiscono all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
- attività rese gratuitamente al pubblico;
- attività rese da enti, o gruppi organizzati e associazioni di volontariato o altre associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro e che abbiano per fine istituzionale la promozione sociale, culturale, civile, sportiva, con particolare riguardo al mondo giovanile.

Le attività che possono essere ospitati presso le strutture scolastiche sono:

- iniziative di accoglienza scolastica e post-scolastica anche di natura sportiva; iniziative seminari culturali ed ambientali;
- laboratori letterari;
- conferenze o forum di studio; cineforum; ascolto ed esecuzione di musica; laboratori teatrali; corsi di formazione professionale e di aggiornamento.

Art. 3

Modalità di presentazione della domanda per l'uso dei locali

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Ente proprietario e all'Istituzione scolastica almeno 30 giorni prima della data dell'utilizzo e dovranno contenere oltre alle indicazioni del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.

Il Dirigente scolastico ricevuto il nulla-osta di competenza da parte dell'Ente proprietario valuterà la compatibilità della richiesta con i criteri del presente regolamento e acquisita la delibera da parte del Consiglio d'Istituto procederà all'istruttoria emettendo provvedimento definitivo di approvazione o diniego della concessione dei locali.

Alla richiesta occorre allegare, sotto forma di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, le seguenti dichiarazioni:

- Dichiarazione attestante l'attività effettuata;
- Dichiarazione di assunzione, per le attività da svolgersi negli spazi concessi in uso, di tutte le responsabilità sia civili che penali (comprese quelle per eventuali infortuni subiti dagli addetti ai lavori e dai partecipanti) dalle quali sono sollevati: il Dirigente Scolastico, il personale della scuola e l'Amministrazione Provinciale.
- dichiarazione di assunzione di responsabilità per tutti gli eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati a persone e cose che risultassero causati dal richiedente.
- impegno a contrarre, successivamente al nulla-osta dell'autorità scolastica ed in ogni caso prima dell'utilizzo dei locali, idonea e specifica polizza assicurativa per la copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose a garanzia degli obblighi di cui ai precedenti punti, nonché per danni che possano derivare al personale medesimo.

Art. 4

Modalità di concessione

L'uso dei locali e delle attrezzature è concesso ai richiedenti, di norma soltanto fuori dell'orario scolastico, con apposito atto formale sottoscritto dal Dirigente Scolastico e firmato per accettazione da un rappresentante del soggetto richiedente.

Il Dirigente Scolastico dispone con atto formale la concessione dei locali scolastici e delle attrezzature in virtù dell'art. 50 del Regolamento di contabilità scolastica (Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001), e secondo i criteri e i limiti stabiliti dal presente regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

Il provvedimento di concessione può essere revocato in qualsiasi momento per motivate esigenze dell'Istituzione Scolastica, in ogni caso la concessione non può avere una durata superiore ai dodici mesi. Non è consentito il rinnovo tacito.

L'utilizzo dei locali scolastici è riservato esclusivamente al richiedente e non è consentita la cessione a soggetti terzi.

In caso di più domande per lo stesso periodo, prevale l'ordine di presentazione al protocollo, fermo restando le priorità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5

Obblighi ed oneri a carico dei soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati dovranno:

- a) assumere a proprio carico il personale per la custodia e la pulizia dei locali;
- b) assumersi pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per l'eventuale danno che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando il dirigente scolastico, il personale della scuola da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- c) impegnarsi a non organizzare spettacoli o manifestazioni con presenza di pubblico, ad esclusione di quelle per cui non saranno avanzate richieste di somme di denaro ad alcun titolo;
- d) restituire, dopo l'utilizzo, la piena funzionalità ai locali, agli impianti ed alle attrezzature con una perfetta pulizia dei locali ed una accurata manutenzione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riportati nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio delle attività;

Nel caso in cui un locale venga concesso in uso, nello stesso giorno ma in fasce orarie diverse, a più richiedenti, il Dirigente Scolastico potrà accertare lo stato del locale dopo l'uso di ciascun richiedente.

Prima dell'accesso all'uso dei locali scolastici e delle attrezzature, il concessionario e un impiegato della scuola, a ciò designato dal Dirigente Scolastico, faranno constatare da apposito verbale lo stato dei locali e delle attrezzature medesime.

Eventuali anomalie alle strutture, agli impianti e/o arredi, saranno notificati con immediatezza al Dirigente Scolastico da parte del concessionario, analoga procedura sarà eseguita dal Personale della scuola.

Art. 6 Corrispettivi

L'Istituto scolastico può richiedere un contributo forfettario per la copertura delle spese concernenti l'utilizzo e l'usura delle attrezzature e/o arredi della struttura scolastica.

Le somme riscosse a titolo di contributo per l'utilizzo dei locali scolastici saranno utilizzate per finanziare attività didattiche, acquisto attrezzature e per migliorare le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lg.vo 81/08 e s.m.i.

Art. 7

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

In caso di reiterata mancanza della pulizia il Dirigente Scolastico, può sospendere temporaneamente o fino al termine dell'anno scolastico la concessione di uso dei locali e delle attrezzature dati in concessione.

In caso di danno arrecato agli immobili, agli impianti o alle attrezzature, su segnalazione del Dirigente Scolastico, sarà addebitato al richiedente l'importo per il risarcimento del danno.

Art. 8

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di deliberazione del C.D.I. Verrà contestualmente pubblicato sul sito Web dell'Istituto all'albo dei vari plessi scolastici.

Regolamento approvato con Delibera n. _03_____ del Consiglio di Istituto in data 01.04.2016